



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-608/17, 19 giugno 2019, ECLI:EU:C:2019:511	Skatteverket contro Holmen AB,	I	Rinvio pregiudiziale	SE	Ultima istanza- (Corte suprema amministrativa, Svezia)	J. Kokott	Sentenza	Esercizio della competenza in materia di imposte dirette nel rispetto del diritto comunitario; divieto di discriminazione delle situazioni transnazionali rispetto a quelle nazionali; principio di proporzionalità; principio di territorialità; principio di autonomia fiscale; deducibilità delle perdite definitive	Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive” – Applicazione a una società controllata di secondo livello – Normativa dello Stato di residenza della società controllante che richiede che la società controllata sia detenuta direttamente – Normativa dello Stato di residenza della società controllata che limita l'imputazione delle perdite e la vieta nell'anno della
Classificazione									
- Diritto primario - Imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
«1) Se, affinché una società controllante residente in uno Stato membro abbia il diritto – che discende tra l'altro dalla [sentenza Marks & Spencer] – di dedurre in forza dell'articolo 49 TFUE le perdite definitive in una società controllata residente in un altro Stato membro, sia necessario che la società sia direttamente controllata dalla controllante. 2) Se debba essere considerata definitiva anche quella parte della perdita che, per effetto delle norme dello Stato della società controllata, non abbia potuto essere compensata con i profitti realizzati in tale Stato in un esercizio determinato, ma che ha potuto essere riportata in modo da poter potenzialmente essere dedotta in un esercizio successivo. 3) Se, nella valutazione della definitività delle perdite, si debba tenere conto del fatto che la normativa dello Stato della società controllata prevede restrizioni alla deducibilità delle perdite stesse per soggetti distinti da colui che le ha conseguite»									
Dispositivo									
1) La nozione di perdite definitive di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), non si applica a una società controllata di secondo livello, salvo che tutte le società intermedie tra la società controllante che richiede uno sgravio di gruppo e la società controllata di secondo livello che subisce perdite che possono essere considerate definitive siano residenti nel medesimo Stato membro. 2) Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), la circostanza che lo Stato membro da cui dipende la società controllata non consenta di trasferire perdite di una società a un altro soggetto passivo nell'anno di una liquidazione non è determinante, salvo che la società controllante dimostri che le è impossibile valorizzare tali perdite facendo in modo, in particolare mediante una cessione, che siano prese in considerazione da un terzo per esercizi futuri. 3) Nell'ipotesi in cui la circostanza menzionata al punto 2 del presente dispositivo diventi pertinente, è irrilevante la misura in cui la legislazione dello Stato della società controllata che subisce perdite che possono essere qualificate come definitive abbia avuto come conseguenza che una parte di queste ultime non abbia potuto essere imputata agli utili d'esercizio della società controllata deficitaria o a quelli di un altro soggetto del medesimo gruppo.									
Nota redazionale									
Con la sentenza C-608/17, emessa in data 19 giugno 2019, la sezione I della Corte di Giustizia dell'Unione Europea risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema amministrativa svedese (<i>Högsta förvaltningsdomstolen</i>) ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Con tale domanda la Corte svedese chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 49 TFUE in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, che sancisce la libertà di stabilimento delle società. Nell'ambito del procedimento principale, una società di diritto svedese, <i>Holmen AB</i> (“ <i>Holmen</i> ”), avente società controllate di primo e di secondo livello in uno stato membro altro (Spagna), riceveva un trattamento diverso da quello riservato alle società svedesi aventi controllate di primo e di secondo livello in Svezia. Ai sensi del capitolo 35a dell' <i>Inkomstskattelag</i> (legge (1229:1999) relativa all'imposta sul reddito), una perdita definitiva può essere trasferita fiscalmente dalla controllata alla controllante solo nel caso in cui la prima sia detenuta interamente e direttamente dalla seconda. Dato che sul punto, la storica sentenza <i>Marks & Spencer</i> in tema di deducibilità delle perdite definitive sembra tacere, il giudice rimettente domanda, allora, se sia rilevante ai fini della deducibilità delle perdite definitive, che la controllata sia detenuta direttamente dalla controllante. In particolare la domanda sembra volta a chiarire se al fine della deducibilità delle perdite sia solo necessario dimostrare che esse siano definitive o se sia anche richiesto che esse siano detenute direttamente. Nella sentenza <i>Marks & Spencer</i> , la Corte riconosceva che una misura che prevenisse la deducibilità infragruppo di perdite transfrontaliere potesse essere giustificata in tanto in quanto esse fossero definitive. Da ciò si evincerebbe dunque che, una volta provata la impossibilità di utilizzare o trasferire quelle perdite, esse siano definitive. Di conseguenza una previsione che ne negasse la deducibilità in capo alla controllante, rendendo più gravosa la situazione di soggetti che fruiscono delle libertà fondamentali, rispetto a coloro che non ne fruiscono, sarebbe discriminatoria. Tuttavia, nel caso in esame sembrerebbe che una siffatta conseguenza non sia così automatica. Il giudice <i>a quo</i> infatti chiede se, affinché sorga in capo alla controllante il diritto alla deduzione delle perdite, sia necessario oltre al requisito della definitività, di cui alla sentenza <i>Marks & Spencer</i> , anche “che la società sia direttamente controllata dalla controllante”. Usando le parole dell'Avvocato Generale, con la prima domanda il giudice <i>a quo</i> chiede se le perdite di una controllata di secondo livello, costituiscono perdite definitive per la controllante. A questa domanda la CGUE risponde che, se la <i>ratio</i> che giustifica la disparità di trattamento delle perdite, è garantire l'equa ripartizione dei poteri impositivi e prevenire la doppia deduzione, allora tali finalità sarebbero messe a rischio solo nell'ipotesi in cui le controllate di secondo livello si trovassero in uno stato terzo rispetto a quello della controllante e delle controllate di primo livello. Quindi, se da un lato la CGUE sembra ammettere l'indeducibilità delle perdite definitive in caso di società controllate di secondo livello, in quanto misura idonea a salvaguardare gli interessi all'equa ripartizione dei poteri impositivi e di contrasto all'evasione fiscale, dall'altro però, sottolinea come nel caso in esame, essendo le controllate di secondo livello situate nel medesimo stato membro delle controllate di primo livello, nessun rischio potrebbe da tale struttura sorgere ai danni degli interessi tutelati. Di conseguenza, in una fattispecie come quella in esame, una misura del genere si rivelerebbe sproporzionata rispetto alla realtà fattuale. Con le questioni seconda e quarta il giudice solleva punti sostanzialmente simili a quelli trattati dalla CGUE nella sentenza C-617/17. Le restrizioni al trasferimento di perdite, prescritte dalla legislazione dello stato membro della controllata non sono di per sé idonee a dimostrare che non sarebbe stato possibile far valere economicamente tali perdite trasferendole a un terzo prima della chiusura della liquidazione.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									